



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 40

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

210^a seduta: martedì 25 febbraio 2025

Presidenza del presidente GARAVAGLIA

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1375) ROMEO e altri. – Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 3

(578) RUSSO e altri. – Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1375) ROMEO e altri. – Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1375.

L'articolo 1 consente la definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (comma 1). Il debitore ha la facoltà di individuare, comunque nel limite massimo di 120, il numero di rate di uguale importo in cui suddividere il pagamento delle somme per la definizione (comma 2). I commi da 3 a 6 specificano la procedura per l'adesione alla definizione agevolata. I commi 7 e 8 recano alcune precisazioni in merito agli importi da considerare e alla manifestazione di volontà. Il comma 9 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 10 prevede che, entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Il comma 11 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 12 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 13 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 14 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori. Il comma 15 prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 16 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate. Il comma 17 disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell'agente della riscossione e degli enti creditori. Il comma 18 estende la definizione agevolata anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza e assistenza. Il comma 19, infine, riguarda il caso in cui i ruoli, cartelle e avvisi di addebito siano stati successivamente oggetto di provvedimento amministrativo di

rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale di accertamento e di condanna al pagamento in favore dell'ente creditore per cifre inferiori a quelle originariamente affidate e iscritte a ruolo, ovvero l'ente creditore abbia proceduto ad azzerare il debito iscritto a ruolo, con o senza reiscrizione a ruolo.

L'articolo 2 consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni di prevedere la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni relative alle predette entrate (comma 1). Gli enti suddetti devono disciplinare il numero massimo delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, le forme, le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza, il termine della comunicazione da parte dell'ente territoriale stesso o del concessionario della riscossione (comma 2). La presentazione della suddetta istanza fa sì che si sospendano i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima (comma 3). Il comma 4 disciplina il caso di inadempienza.

Si fa presente che il decreto-legge n. 202 del 2024, convertito in legge n. 15 del 2025, all'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione-*quater*), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(578) RUSSO e altri. – Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 578, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 11 di martedì 4 marzo. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.